

**AL DI LÀ DELLA FORMA:
L'IMPORTANZA DELL'IMPLEMENTAZIONE CONCRETA
DELLE SAFEGUARDING POLICIES NELLO SPORT GIOVANILE**

di *Alfonso Laudonia**

ABSTRACT: The decision no. 92 of 6 March 2025 taken by the Court of Appeal of the Italian Football Association (FIGC), sets a crucial precedent in the field of child protection in sports. The case concerns a coach sanctioned for psychological abuse and discrimination for using derogatory language (e.g., “pippa” (useless), “culone” (fat-ass)) towards underage athletes. The decision reaffirms the priority of young athletes’ well-being over sporting results and emphasizes sports clubs’ direct liability, even when safeguarding policies are formally adopted. Mere regulatory compliance is not sufficient: clubs must implement concrete prevention and intervention measures, such as staff training and effective reporting mechanisms.

La decisione del 6 marzo 2025 n. 92 delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) rappresenta un precedente fondamentale in materia di tutela dei minori nello sport. Il caso riguarda un allenatore sanzionato per abuso psicologico e discriminazione per l’utilizzo di linguaggio denigratorio (ad esempio “pippa”, “culone”) verso atleti minorenni. La decisione ribadisce la priorità del benessere dei giovani atleti rispetto ai risultati sportivi e sottolinea la responsabilità diretta e oggettiva delle società sportive, anche in presenza di safeguarding policies formalmente adottate. Non è sufficiente, quindi, la mera compliance normativa: le società devono implementare azioni concrete di prevenzione e intervento, come la formazione del personale e meccanismi di segnalazione efficaci.

* Professore incaricato di Procedura Penale, Criminologia e Storia del Diritto Penale presso l’Università digitale Pegaso e Ph.D. candidate in Gestione finanziaria di impresa e prevenzione della crisi presso l’Universitas Mercatorum. Componente della Corte Federale di Appello F.I.Ba e Giudice Sportivo Nazionale della FIDAL. È Componente Organismo di Vigilanza d.lgs. n. 231/01 Salernitana 1919. E-mail: alfonsolaudonia@gmail.com.

Keywords: *Organizational Models – Compliance – Code of Conduct – Safeguarding – Harassment Prevention – Gender-Based Violence Prevention – Strict Liability of Sports Clubs/Organizations or Vicarious Liability of Sports Clubs/Organizations – Protection of Minors in Sport or Child Protection in Sport – Psychological Abuse in Sport – Discrimination in Sport – Safeguarding Policies – Psychophysical Well-being.*

Modelli organizzativi – Compliance – Protocolli di prevenzione – Codice di condotta – Safeguarding – Prevenzione molestie – Prevenzione violenza di genere – Responsabilità oggettiva società sportiva – Tutela minori nello sport – Abuso psicologico nello sport – Discriminazione nello sport – Safeguarding policies – Benessere psicofisico.

SOMMARIO: 1. Il fatto – 2. Il quadro normativo a tutela dei minori nello sport – 3. Il ruolo cruciale dell'allenatore nella fruizione dell'attività sportiva da parte dei minori – 4. Oltre le Safeguarding policies: la responsabilità concreta per il benessere dei minori

1. *Il fatto*

La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è chiamata a decidere sul reclamo presentato dal presidente della società sportiva avverso il provvedimento emesso dal Tribunale Federale Nazionale con il quale venivano inflitte sanzioni sia a lui, sia all'allenatore che alla società per violazioni del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, in particolare, relative alla tutela dei minori.

Le contestazioni ruotano intorno al linguaggio dell'allenatore, ritenuto aggressivo e discriminatorio, nei confronti dei giovani calciatori *under 15*, comportamento che ha determinato anche le sanzioni comminate al presidente ed alla società per non aver adottato misure appropriate per prevenire e reprimere tali comportamenti.

Il reclamo contesta la decisione del Tribunale su diversi punti. In *primis* sulla validità delle prove, negando l'attendibilità delle testimonianze e sostenendo che non si è raggiunto un livello di certezza sufficiente a dimostrare la colpevolezza dell'allenatore e l'omissione del presidente e della società. Inoltre, i reclamanti lamentano l'incompletezza del supplemento d'indagine richiesto dal Tribunale. Specificamente, viene contestata l'ammissibilità della testimonianza di uno dei segnalanti.

Ancora, l'atto di impugnazione lamenta la genericità delle accuse, sostenendo che la presunta violazione della "*Policy per la tutela dei minori*" sia generica e non supportata da prove concrete di abuso psicologico.